

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
CRISTIANO BALDI

Il Presidente
ALBERTO PUCCINELLI

Ordinanza n. 64/2025
Depositata il 10/03/2025
Il Segretario
FRANCESCA ELIA



La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
BALDI CRISTIANO, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice

in data 11/02/2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- sull'appello n. 371/2023 depositato il 14/06/2023

proposto da

S.a. -

Difeso da

Rappresentato da
Rappresentante difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Srl -

Difeso da

Rappresentato da
Rappresentante difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino

elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 877/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 18/11/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRES-SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRES-SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IVA 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IVA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n.	IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

ELEMENTI IN FATTO

La presente controversia concerne plurimi avvisi di accertamento (per le annualità 2014, 2015 e 2016)

emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di TORINO, nei confronti di

s.r.l.,

e

S.A.

A fondamento, in estrema sintesi, la fittizia esteroinvestizione della Flashmap s.a., formalmente società svizzera facente capo ai coniugi – , unica proprietaria, dal 2018, della società italiana s.r.l.

La società svizzera, in sostanza, sarebbe stata costituita all'estero al fine di sottrarre all'imposizione in Italia i profitti connessi ad una parte del business della distinta società residente, la S.r.l.

Di conseguenza, sulla scorta delle contestazioni mosse nei confronti della Società che si considerava quale s.r.l. a ristretta compagine sociale, l'Ufficio ha contestato ai soci la percezione di utili extracontabili derivanti dall'evasione posta in essere attraverso dalla s.a.

La sentenza di primo grado, escluso il difetto di motivazione dell'avviso stante la piena conoscenza del prodromico PVC, nel merito ha ritenuto provato che la sede effettiva della Flashmap s.a. fosse presso la stessa s.r.l.

A sostegno, i giudici di prime cure hanno richiamato la documentazione rinvenuta presso la società italiana e il rinvio a giudizio del per il delitto di cui all'articolo 5 D. Lgs. 74/2000 proprio in considerazione della sede della società di diritto elvetico s.a., ritenuta in territorio italiano.

Appellano s.r.l., s.a., e ... eccependo la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo ripreso pedissequamente le argomentazioni della controparte. Contestano la rilevanza del rinvio a giudizio in sede penale, derivando questo dal medesimo PVC oggi contestato e vigendo, comunque, l'onere di autonoma valutazione del giudice tributario. Venendo al merito, parte appellante rileva che l'attività della società svizzera riguarda unicamente la fornitura di un software per la mappatura delle centraline auto e che presso la sede della società, in Svizzera, si troverebbe un supercomputer che, utilizzando il software creato dal sig. , elaborerebbe i parametri di miglioramento delle centraline.

Inoltre, prosegue parte appellante, la S.A. si avvale della collaborazione di altre società dislocate in vari paesi in tutta Europa, che provvedono autonomamente all'acquisto dal fornitore nonché alla vendita ed alla installazione delle centraline sui veicoli dei clienti consumatori finali. All'atto della vendita e dell'installazione, queste società partner offrono ai clienti la possibilità di

avvalersi dei servizi di [redacted] S.A. per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle performances delle centraline elettroniche. In Italia opera, in tal modo, la [redacted] s.r.l.

Insiste, quindi, nel ritenere la sede effettiva della società in Svizzera, anche considerando che ivi risiede il suo amministratore, sig. [redacted]. Da ultimo, richiama l'onere probatorio rigoroso in capo all'Agenzia, anche in relazione al nuovo articolo 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/92.

L'Agenzia si costituisce eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 16-bis D.Lgs. 546/1992. In sostanza, l'Agenzia lamenta che l'atto di appello non sia un documento informatico nativo firmato digitalmente, ma sia stato formato in modalità cartacea, sottoscritto con firma autografa, e successivamente notificato/depositato in giudizio a mezzo di scansione di copia per immagine su supporto informatico. Infatti, prosegue l'Ufficio, l'atto d'appello è stato allegato alla PEC del 18/05/2023, firmato digitalmente con l'estensione "p7m" indicante che il documento è sottoscritto digitalmente. Nonostante ciò, lo stesso documento reca la sottoscrizione autografa dei difensori e ciò dimostrerebbe che l'atto d'appello è stato sottoscritto "a mano" da parte dei difensori, successivamente scannerizzato e sul file immagine così ottenuto è stata apposta anche la firma digitale.

Nel merito, l'Ufficio ha insistito nell'esterovestizione della società svizzera e concluso per il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata da parte resistente, giacché il suo eventuale fondamento determinerebbe, a monte, l'irrilevanza della questione.

1.1 In estrema sintesi, l'Agenzia afferma che l'appello non sarebbe un atto nativo digitale quanto, invece, un documento originariamente cartaceo e solo successivamente scannerizzato e firmato digitalmente.

Osserva il Collegio che tale *modus operandi* risulta, in effetti, difforme dalla previsione contenuta nelle norme tecniche richiamate dall'articolo 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/92, laddove dispone il rinvio, per gli atti processuali, alle modalità telematiche previste dalle norme di dettaglio.

In particolare, l'articolo 10 del decreto 408/2015 del Min. Economia e Finanze, alla lettera C, stabilisce che il ricorso non può essere una copia per immagine di un documento nato analogicamente.

Tuttavia, va osservato che, nella fattispecie in esame, se è vero che l'atto di appello (come dedotto dall'Ufficio) risultava effettivamente firmato in forma autografa e successivamente scannerizzato, è altrettanto vero che esso veniva firmato anche in forma digitale ed infine inviato dall'indirizzo Pec di uno dei firmatari: la firma digitale, dunque, unitamente all'invio dall'appropriato indirizzo Pec, ne assicurava la paternità, escludendosi, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa dell'Agenzia.

Può affermarsi, quindi, che l'atto ha ampiamente raggiunto il suo scopo.

Ebbene, pur prendendo atto della difforme giurisprudenza di questa Corte (peraltro, non motivata in punto effetti della difformità), considerato che a mente dell'articolo 18 il ricorso è inammissibile, tra l'altro, se manca o è assolutamente incerta la sottoscrizione del difensore, se ne deve dedurre che il mancato rispetto della norma sopra menzionata, nei termini descritti (l'atto non nasce come nativo digitale in formato PDF), è causa di nullità insanabile del ricorso solo se determina incertezza circa la paternità dell'atto.

In termini, la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui *"Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato"* (Cass. S. U. n. 6477/2024).

1.2 Nella fattispecie in esame, anche in relazione alla strumentalità della forma, la presenza di firma autografa, di firma digitale e l'invio tramite indirizzo PEC riferibile all'autore della sottoscrizione sono elementi tali da escludere qualunque incertezza circa la paternità dell'atto.

1.3 L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello, che avrebbe precluso l'esame del merito, è quindi infondata.

2. Venendo all'esame del merito, occorre distinguere gli avvisi impugnati relativi alle annualità 2015 – 2016 (avvisi nn. -2020, -2021, -2021,

-2020, -2021, -2021, -2020), da quello relativo al 2014 (avviso n. -2020).

Ebbene, con riferimento alle annualità 2015 e 2016, trova applicazione l'articolo 21 bis del d.lgs. n. 74/2000 (oggi, art. 119 d.lgs. n. 175/2024), sopra riportato.

Nella fattispecie in esame, con la sentenza n. 2706/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Torino ha assolto il sig. dal reato di cui all'articolo 5 d.lgs. n. 74/2000 (capi di

imputazione n. 4 e 5, analoghi ma riferiti a due distinte annualità), reato che aveva come presupposto proprio l'esterovestizione della s.a.

Infatti, alle pagine 19 e 20 della menzionata pronuncia, si legge che l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2015 e 2016 ha per presupposto *"che ci si trovi in presenza di un fenomeno di esterovestizione societaria"*. Nel corpo della sentenza si dà atto delle dichiarazioni testimoniali di un militare della Guardia di Finanza e si conclude affermando quanto segue: *"Il teste non ha precisato quali documenti riferibili a S.A. siano stati rinvenuti presso la sede di S.r.l., né tale documentazione è stata prodotta nel corso del processo. È dunque evidente che non vi sono elementi sufficienti per affermare che la S.A. avesse una stabile organizzazione in Italia e ivi fosse localizzata la gestione amministrativa della medesima.*

L'imputato deve pertanto essere assolto dai reati contestati ai capi 4) e 5) perché il fatto non sussiste".

L'assoluzione, come prevista dalla menzionata norma, è avvenuta con formula piena e in seguito a dibattimento: da ciò deriva che, con riferimento ai medesimi fatti materiali oggetto di valutazione, tale sentenza ha efficacia di giudicato nel processo tributario (art. 21 bis, comma 1), anche con riferimento alla società e ad altri soggetti interessati (comma 3).

Tenuto conto che il processo penale ha riguardato le annualità 2015 e 2016, l'applicazione del richiamato disposto normativo determinerebbe l'automatica caducazione degli avvisi di accertamento relativi alle medesime annualità, incidendo, quindi, in modo vincolante nel presente giudizio.

Va aggiunto che, escludendo l'esame del materiale probatorio sotteso alla pronuncia del giudice penale, impedito dall'applicazione del menzionato articolo 21 bis del d.lgs. n. 74/2000 (oggi, art. 119 d.lgs. n. 175/2024, applicabile dall'1.1.2026), si determina una preclusione incidente sulla valutazione

di essenziali elementi di fatto, coperti dal giudicato penale, che potrebbero orientare il giudice tributario alla compiuta definizione del giudizio anche in senso opposto alla risoluzione nel merito operata dal giudice penale. Invero, infatti, mentre nel giudizio penale l'istruzione probatoria è apparsa, con riferimento alla s.a., del tutto carente, nel presente giudizio sono emersi precisi e puntuali elementi indiziari che, ad un sommario esame, permetterebbero di motivare adeguatamente nel senso dell'esterovestizione della società svizzera, con conseguente fondamento della ripresa fiscale operata dall'Agenzia.

3. Alla luce di quanto precede, per la risoluzione nel merito della controversia rappresentata in narrativa, il Collegio è chiamato a fare applicazione del menzionato art. 21 bis, che così dispone: *“La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati”*.

3.1 E tuttavia, il Collegio dubita della legittimità costituzionale della disposizione richiamata in relazione agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione.

4. I dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 21 bis d.lgs. n. 74/2000 riguardano, in primo luogo, la coerenza della disposizione citata con l'articolo 24 della Costituzione, norma *“di carattere generale, intesa a garantire indefettibilmente l'esercizio della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento giurisdizionale [...] Il testo complessivo dell'art. 24 Cost., nella successione dei vari commi, esclude qualsiasi perplessità in proposito e porta a concludere che essenziale finalità delle norme in esame è quella di garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni”* (Corte cost., sent. 10 ottobre 1979, n. 125).

Ritiene il Collegio che, pur considerato che compete al legislatore, *“considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare le concrete modalità per l’esercizio del diritto di difesa”*, l’articolo 21 bis non pare garantire il diritto di difesa *“a tutti su un piano d’uguaglianza ed in forme idonee”* (Corte cost. 22 dicembre 1980, n. 188).

4.1 Tale norma, infatti, lede irrimediabilmente il diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’interesse, di cui è portatrice concreta, alla corretta riscossione delle imposte ed al recupero dell’evasione fiscale.

Occorre considerare, infatti, che l’automatismo introdotto dal legislatore (con l’articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 87/2024) determina l’estensione degli effetti del giudicato penale nei confronti di una parte – l’Agenzia delle Entrate – che, in quel giudizio penale, non può intervenire per la tutela dell’interesse, alla ripresa fiscale, di cui è istituzionalmente portatrice; sicché, l’applicazione della norma, in ragione della predetta preclusione, lede quella dialettica processuale che è imprescindibile garanzia dell’effettività del diritto di difesa (Corte cost. 16 dicembre 1970, n. 190).

4.2 Si deve ricordare, ancora, che, come recentemente rilevato dalla Cassazione (sez. Unite Civile, sent. 12 ottobre 2022, n. 29862), sconfessando il valore delle stesse circolari dell’Agenzia sul punto (cfr. circ. n. 154/E del 2000), il risarcimento del danno azionabile in sede penale con la relativa costituzione di parte civile è ontologicamente differente dal credito fiscale e relative sanzioni: in sostanza, *“nel rapporto tra il contribuente e l’erario il danno patrimoniale da evasione penalmente rilevante di cui l’amministrazione finanziaria può chiedere il risarcimento è necessariamente diverso dall’imposta evasa, dalle sanzioni e dagli interessi moratori previsti dalla legislazione speciale, e potrà consistere solo negli eventuali ulteriori o diversi pregiudizi sopportati dalla p.a.”*.

Ciò significa, in altri termini, che la pretesa tributaria non può costituire oggetto dell’azione risarcitoria da esercitare nel processo penale mediante la costituzione di parte civile dell’Agenzia delle entrate.

Ebbene, per effetto di quanto previsto nel citato art. 21-bis, l’Agenzia delle Entrate, non potendo agire con la costituzione di parte civile per conseguire il pagamento del tributo evaso viene a soffrire di un irrimediabile pregiudizio, subendo in via diretta ed immediata l’esito di un giudizio cui è rimasta estranea.

Il principio predicato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione porta a due considerazioni.

4.2.1 La prima è che non può sostenersi che l'interesse alla corretta riscossione delle imposte verrebbe tutelato dalla figura del Pubblico Ministero, organo portatore dell'interesse dello Stato alla repressione dei reati e, più in generale, all'attuazione della legge.

Il credito fiscale, infatti, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, non ha dimora all'interno del giudizio penale e, conseguentemente, non può essere il Pubblico ministero il soggetto che garantisce l'interesse dello Stato alla riscossione delle imposte.

L'Agenzia delle Entrate, che della cura di tale interesse è istituzionalmente incaricata, a causa del disposto della disposizione citata, subisce gli effetti di un giudizio, di una strategia processuale, su cui non è in condizioni di influire, con evidente lesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.) e, conseguentemente, dell'interesse primario dello Stato alla riscossione delle imposte contrastando l'illecita sottrazione di materiale imponibile, tanto in forma di evasione quanto di elusione fiscale.

4.2.2 La seconda considerazione, strettamente collegata alla prima, è che volendo, invece, ammettere la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate a tutela del credito erariale, allora, a maggior ragione, appare chiaramente lesivo del diritto di difesa ipotizzare che questa possa non ricevere l'avviso di cui all'articolo 419 c.p.p. e, ciononostante, subire le conseguenze di un processo rispetto alla cui esistenza ed andamento potrebbe essere rimasta completamente all'oscuro.

5. Il riferimento alla "primarietà" dell'interesse alla riscossione delle imposte, espressione di quel dovere di solidarietà contributiva su cui si fonda l'articolo 53 della Costituzione, porta ad ulteriori dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 21 bis, infatti, introduce una non ragionevole disparità di trattamento fra gli effetti assolutori extra penali per reati non tributari e quelli per reati tributari che incidono negativamente sui primari interessi dello Stato.

Si deve richiamare, infatti, l'articolo 652 c.p.p. a mente del quale "1. *La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o*

amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.

Previsione di segno analogo si rinviene nel successivo art. 654 c.p.p. (sebbene di difficile applicazione al rito tributario stanti le limitazioni probatorie che lo caratterizzavano prima della riforma di cui alla legge n. 130/2022).

5.1 Dal confronto tra il riportato articolo 652 c.p.p. e l'articolo 21 bis d.lgs. n.74/2000 emerge evidente la menzionata disparità di trattamento: mentre la sentenza penale di assoluzione può incidere nei giudizi civili o amministrativi solo se il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, nel processo tributario, per effetto dell'art. 21-bis, ciò non avviene, con irragionevole disparità tra situazioni assolutamente comparabili.

La comparabilità, infatti, deriva dalla considerazione che gli interessi in gioco nel processo tributario non possono ragionevolmente ritenersi recessivi rispetto a quelli, relativi al singolo individuo, che possono venire lesi da un fatto di reato: in tutti i segnalati comparti giurisdizionali possono venire in questione interessi costituzionalmente rilevanti, come tali bisognosi di una tutela non irragionevolmente diminuita.

5.2 La scelta perseguita dal Legislatore sembra comportare, dunque, un marcato sbilanciamento a danno dell'interesse dello Stato all'universalità della tassazione: se si considera che il regime probatorio è molto più rigoroso nel giudizio penale (laddove la condanna si fonda sul criterio del “oltre ogni ragionevole dubbio”) rispetto a quello tributario (laddove vige il criterio civilistico del “più probabile che non”), se ne ricava, ancor più, l'irragionevolezza dell'estensione automatica degli effetti assolutori ad un giudizio di parte, fondato su regole probatorie e processuali differenti, con parti processuali che non coincidono con gli attori del procedimento penale.

Tant'è che proprio questa considerazione giustifica una norma come l'articolo 652 c.p.p.: solo se il danneggiato è potuto intervenire nel giudizio penale, eventualmente ivi svolgendo le proprie istanze istruttorie, si può ritenere ragionevole il contemperamento così raggiunto tra l'interesse alla coerenza

sistemica di giudicati e quello, altrettanto meritevole di considerazione, di cui è portatore il soggetto danneggiato.

5.3 Ulteriore irragionevolezza, sempre in relazione all'articolo 3 della Costituzione, emerge per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla sentenza penale di condanna, di cui l'Agenzia non può giovare con analogo automatismo.

Occorre ricordare, infatti, che l'articolo 651 c.p.p., laddove disciplina l'efficacia extra-penale della sentenza di condanna irrevocabile, non può trovare applicazione in ambito tributario, come pacificamente riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 2115/2024).

Non è dato comprendere, pertanto, per quale motivo l'esigenza di assicurare il principio del *ne bis in idem* ed il coordinamento tra sistemi (cfr. articolo 20, comma 1, lettera a, n. 3, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, nonché relazione illustrativa al decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 che ha introdotto l'articolo 21 bis nel corso del d.lgs. n. 74/2000) sia avvertita solo a favore dell'imputato e non anche, in caso di condanna, a favore dell'Agenzia, la cui attività resta chiaramente ostacolata dalla scelta legislativa.

L'articolo 21 bis determina, quindi, un'irragionevole differenziazione, oltre che tra sentenze penali di assoluzione per reati tributari e reati extra tributari, anche tra sentenze penali di assoluzione e sentenze penali di condanna, per le quali non si prevede analogo automatismo.

6. Né della citata disposizione è consentito dare un'interpretazione costituzionalmente orientata stante la chiarezza e la perentorietà della *voluntas legis* da essa predicata.

7. Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio e la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21 bis del d.lgs. n. 74/2000 (oggi, art. 119 d.lgs. n. 175/2024, applicabile dall'1.1.2026), in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva, in quanto rilevante per la decisione del ricorso e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 bis del d.lgs. n. 74/2000 per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina che la presente ordinanza di rimessione sia notificata, a cura della Segreteria della Corte, a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Corte, della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025

IL RELATORE

Dr. Cristiano Baldi

IL PRESIDENTE

dr. Alberto Puccinelli